



TESTI APPROVATI

P9_TA(2020)0292

Soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D068779/01 – 2020/2838(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D068779/01),
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
- vista la votazione tenutasi il 15 settembre 2020 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 28 novembre 2019 e pubblicato l'20 gennaio 2020³,

¹ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

³ Parere scientifico gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo alla valutazione della soia geneticamente modificata SYHT0H2 per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2012-111), *EFSA Journal* 2020;18(1):5946, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5946>

- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")¹,

¹ Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le risoluzioni seguenti:

- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0028);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0029);
- risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0030);
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0054);
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2019)0055);
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0056);
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0057);
- risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708

- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- A. considerando che l'8 agosto 2012, Syngenta Crop Protection AG ha presentato, tramite la sua affiliata Syngenta Crop Protection NV/SA, una domanda all'autorità nazionale competente della Germania (in appresso, "la domanda") a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che tale domanda riguardava l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata (*Glycine max* (L.) Merr.) SYHT0H2; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata SYHT0H2 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione;
- B. considerando che il 28 novembre 2019 l'EFSA ha adottato, in relazione a tale domanda, un parere favorevole pubblicato il 20 gennaio 2020;
- C. considerando che la soia geneticamente modificata SYHT0H2 è stata sviluppata per conferire tolleranza al glufosinato d'ammonio e alle sostanze attive a effetto diserbante che sono il mesotrione e altri erbicidi che inibiscono la p-idrossifenilpiruvato diossigenasi (HPPD)¹;

Mancanza di valutazione dei residui complementari degli erbicidi

- D. considerando che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti tolleranti agli erbicidi²; che, di conseguenza, occorre prevedere che le colture di soia geneticamente modificata SYHT0H2 saranno esposte a dosi più elevate e ripetute di erbicidi complementari (glufosinato ed erbicidi che inibiscono l'HPPD), il che potrebbe condurre all'accumulo di una maggiore quantità di residui nel raccolto;

× MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0069).

¹ Parere dell'EFSA, pag. 1.

² Cfr, ad esempio, Bonny, S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: panoramica e conseguenze), *Environmental Management*, gennaio 2016, 57(1), pagg. 31-48, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738> e Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years" (Impatto delle colture geneticamente modificate sull'uso di pesticidi negli USA – i primi sedici anni), *Environmental Sciences Europe* 24, 24 (2012), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24> e Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., "Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants" (Resistenza agli erbicidi e biodiversità: aspetti agronomici e ambientali delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi), *Environmental Sciences Europe* 29, 5 (2017), <https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-016-0100-y>

- E. considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione 1B e rientra quindi fra i criteri di esclusione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹; che l'approvazione all'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018²;
- F. considerando che, secondo l'EFSA, il diserbante mesotrione che inibisce l'HPPD "può essere considerato come contenente proprietà che alterano il sistema endocrino", mentre "non possono essere escluse" le potenzialità genotossiche dell'AMBA, un prodotto di degradazione del mesotrione³;
- G. considerando che solo il glufosinato e il mesotrione sono stati considerati erbicidi complementari ai fini della valutazione del rischio; che, tuttavia, gli erbicidi che inibiscono l'HPPD comprendono una serie di erbicidi, tra cui l'isoxaflutolo, che possono pertanto essere utilizzati in grandi quantità su questa soia geneticamente modificata; che, secondo la classificazione e l'etichettatura armonizzate approvate dall'Unione, l'isoxaflutolo è molto tossico per gli organismi acquatici e sospettato di nuocere al feto⁴;
- H. considerando che, tuttavia, si ritiene che la valutazione dei residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante geneticamente modificate nonché dei loro possibili effetti combinatori ("cocktail") esuli dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, e che, di conseguenza, essa non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM; che tale aspetto è problematico poiché nelle piante geneticamente modificate potrebbe essere la modificazione genetica stessa a determinare il modo in cui gli erbicidi complementari sono decomposti dalla pianta nonché la composizione e quindi la tossicità dei prodotti di degradazione ("metaboliti");
- I. considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, i residui di erbicidi il cui uso non è autorizzato nell'Unione presenti nelle colture importate per l'alimentazione umana e animale dovrebbero essere attentamente controllati e monitorati;
- J. considerando tuttavia che, nel quadro del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glufosinato sulla soia importata⁶; che non si può

¹ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

² <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436>

³ Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva mesotrione come antiparassitario. *EFSA Journal* 2016;14(3):4419, p. 3, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4419>

⁴ <https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.114.433>

⁵ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il

escludere che la soia geneticamente modificata SYHT0H2 o i prodotti da essa derivati destinati all'alimentazione umana e animale possano eccedere i limiti massimi di residui, che sono stati fissati al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori;

- K. considerando che non si può pertanto concludere che il consumo di soia geneticamente modificata SYHT0H2 sia sicuro per la salute umana e animale;
- L. considerando che, secondo le conclusioni di un progetto di ricerca internazionale intitolato "Risk Assessment of genetically engineered organisms in the EU and Switzerland" (Valutazione del rischio degli organismi geneticamente modificati nell'UE e in Svizzera), presentato nel gennaio 2020, la valutazione del rischio degli OGM da parte dell'Unione europea non tratta in modo adeguato i rischi per la salute pubblica e l'ambiente, compresi i rischi per la salute associati al consumo di prodotti derivati da piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi¹;

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

- M. considerando che le autorità competenti degli Stati membri hanno presentato osservazioni all'EFSA durante i tre mesi del periodo di consultazione²; che le osservazioni critiche riguardano, tra l'altro, la mancanza di analisi dei residui di erbicidi sulle importazioni di soia geneticamente modificata SYHT0H2 e dei potenziali rischi per la salute dei consumatori, l'insufficienza delle informazioni tossicologiche e, di conseguenza, l'impossibilità di valutare il potenziale rischio associato al consumo di alimenti prodotti a partire dalla soia geneticamente modificata SYHT0H2, l'incompletezza delle informazioni necessarie per trarre conclusioni dalla valutazione del rischio sanitario ambientale, come pure la necessità di disporre di un piano di monitoraggio dettagliato prima di concedere l'autorizzazione;

Processo decisionale non democratico

- N. considerando che il 15 settembre 2020 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;
- O. considerando che la Commissione ha riconosciuto come problematico il fatto che le decisioni sull'autorizzazione degli OGM continuino a essere adottate dalla Commissione senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che costituisce decisamente un'eccezione per l'autorizzazione dei prodotti nel suo insieme, ma è diventato la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e

2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28).

¹ <https://www.testbiotech.org/en/content/research-project-rages>

² Le osservazioni degli Stati membri sulla soia geneticamente modificata SYHT0H2 sono consultabili tramite il registro delle domande dell'EFSA: <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00753>

mangimi geneticamente modificati¹;

- P. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato in tutto 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio degli OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione degli OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che ad oggi, durante la nona legislatura, il Parlamento ha approvato otto obiezioni; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare nessuno di tali OGM; che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;
- Q. considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli nel comitato di appello²; che non è necessario modificare la legislazione a tal riguardo;

Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione

- R. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD);
- S. considerando che una recente relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute³; che l'OSS n. 3.9 si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo⁴;
- T. considerando che l'EFSA ha riscontrato che l'esposizione stimata dell'operatore al glufosinato, classificato come sostanza tossica per la riproduzione, se utilizzato per il controllo delle erbe infestanti nel granturco geneticamente modificato, supera il livello ammissibile di esposizione dell'operatore anche quando è utilizzato un dispositivo di

¹ Cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.

² Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può" e non "deve" procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.

³ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx>

⁴ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/>

protezione individuale¹; che il rischio di una maggiore esposizione dell'operatore è particolarmente preoccupante in relazione alle colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati su tali colture;

- U. considerando che la deforestazione è una delle cause principali del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'uso del suolo e dal cambiamento di uso del suolo, principalmente a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili²; che l'accordo di Parigi sul clima e il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 adottato nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite e gli obiettivi di Aichi per la biodiversità promuovono la gestione sostenibile delle foreste nonché le attività di protezione e di ripristino forestale³; che l'OSS n. 15 comprende il traguardo di arrestare la deforestazione entro il 2020⁴; che le foreste svolgono un ruolo plurifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS⁵;
- V. considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia e delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97 % e il 100 % della soia coltivata, rispettivamente, in Brasile e in Argentina è soia geneticamente modificata⁶;
- W. considerando che, per la maggior parte delle varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata in Brasile e Argentina, è autorizzata anche l'importazione nell'Unione⁷; che la soia geneticamente modificata SYHT0H2 è già autorizzata ai fini

¹ Conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio dei pesticidi relativa alla sostanza attiva glufosinato, relazione scientifica dell'EFSA (2005) 27, 1-81, pag. 3, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r>.

² Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (COM(2019)0352), pag.1. Idem. pag. 2.

³ Cfr. traguardo n. 15.2: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/>
⁴ Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (COM(2019)0352), pag.2.

⁵ International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (2017) "Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years" (Situazione mondiale delle colture biotecnologiche/geneticamente modificate commercializzate nel 2017: impennata nell'adozione di colture biotecnologiche e 22 anni di accumulo di benefici economici), pubblicazione ISAAA n. 53 (2017), pag. 16 e pag. 21, <http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf>

⁶ attraverso un controllo incrociato di due banche dati nell'ottobre 2020 (il registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati (https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm) e la banca dati delle approvazioni degli organismi geneticamente modificati dell'International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (<http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/>)) è possibile calcolare per quante varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata in Brasile e Argentina è autorizzata anche l'importazione nell'Unione. Per il Brasile: su 17 varietà di soia geneticamente modificata la cui coltivazione è autorizzata, 12 sono attualmente autorizzate all'importazione nell'Unione mentre tre varietà di soia geneticamente modificata sono in attesa di autorizzazione. Per l'Argentina: su un totale di 15 varietà di soia geneticamente modificata la cui

della coltivazione in Argentina¹;

- X. che un'analisi della Commissione ha rilevato che il contributo in assoluto maggiore alla deforestazione mondiale e alle relative emissioni è storicamente dovuto alla soia, che rappresenta quasi la metà della deforestazione incorporata in tutte le importazioni dell'Unione²;
- Y. considerando che un recente studio scientifico soggetto a revisione tra pari ha rilevato che l'Unione è la regione con l'impronta di carbonio più ampia al mondo in relazione alle importazioni di soia dal Brasile, superando del 13,8 % quella della Cina, che è il maggior importatore di soia al mondo, a causa della quota più elevata di emissioni derivanti dalla deforestazione incorporata³ ; che un altro studio recente ha rilevato che circa un quinto della soia esportata nell'Unione dalla regione amazzonica e dalla regione del Cerrado in Brasile, principalmente per l'alimentazione animale, potrebbe essere "contaminata da deforestazione illegale"⁴ ; che gli incendi boschivi in Amazzonia sono causati da elevati livelli di deforestazione; che in una comunicazione del 2019 la Commissione ha espresso l'ambizione di proteggere e ripristinare le foreste del pianeta⁵ ; che la protezione globale della biodiversità, incluse le foreste, è un obiettivo fondamentale della strategia dell'UE sulla biodiversità pubblicata di recente dalla

coltivazione è autorizzata, 10 sono attualmente autorizzate all'importazione nell'Unione mentre tre varietà di soia geneticamente modificata sono in attesa di autorizzazione.

¹ <http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=358&Event=SYHT0H2>

² Relazione tecnica della Commissione europea 2013 - 063 dal titolo "*The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation*" (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione), studio finanziato dalla Commissione europea, DG ENV, ed elaborato da VITO, IIASA, HIVA e IUCN NL, <http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf>, pagg. 23-24: tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato prodotti vegetali e animali che incorporano 90 000 km² di deforestazione. La soia e i pannelli di soia corrispondono all'82 % (42 600 km²), vale a dire il 47 % delle importazioni totali dell'Unione di deforestazione incorporata.

³ Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., Godar, J., "Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports" (Impronte territorialmente esplicite dei prodotti agricoli di base: mappare le emissioni di carbonio incorporate nelle esportazioni di soia del Brasile), *Global Environmental Change*, volume 62, maggio 2020, 102067 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623>

⁴ Rajão, R., Soares-Filho, B., Nunes, F., Börner, J., Machado, L., Assis, D., Oliveira, A., Pinto, L., Ribeiro, V., Rausch, L., Gibbs, H., Figueira, D., "The rotten apples of Brazil's agribusiness" (Le mele marce dell'agroindustria brasiliana), *Science* 17 luglio 2020, volume 369, numero 6501, pagg. 246-248, <https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246>.

⁵ Comunicazione della Commissione europea dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=IT>

Commissione¹ ;

1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio² , nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
4. plaude al fatto che la Commissione abbia finalmente riconosciuto, nella sua lettera dell'11 settembre 2020 indirizzata ai deputati, la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM³; esprime tuttavia il suo profondo disappunto per il fatto che il 28 settembre 2020 la Commissione abbia autorizzato l'importazione di un'altra varietà di soia geneticamente modificata⁴, nonostante le obiezioni sollevate dal Parlamento e dalla maggioranza degli Stati membri;
5. invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;
6. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
7. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché cessi di autorizzare gli OGM, sia ai fini di coltivazione sia di alimentazione umana e animale, nei casi in cui non è espresso alcun parere da parte degli Stati membri nel comitato di appello, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011;
8. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "Strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita", maggio 2020 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

² Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

³ <https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf>

⁴ https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100

modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture GM con erbicidi complementari, una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione ed eventuali effetti combinatori;

9. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché integri pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella relativa alle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata in questione sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'Unione per l'uso come alimenti e mangimi;
10. invita nuovamente la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;
11. accoglie con favore il fatto che il Green Deal europeo, il progetto faro della Commissione, sia stato presentato come parte integrante della strategia della Commissione per l'attuazione dell'Agenda 2030 e degli OSS delle Nazioni Unite; ricorda che gli OSS possono essere conseguiti solo se le catene di approvvigionamento diventano sostenibili e si creano sinergie tra le politiche¹;
12. è preoccupato dal fatto che l'elevata dipendenza dell'UE dalle importazioni di mangimi sotto forma di semi di soia causa deforestazione in paesi terzi²;
13. accoglie con favore l'annuncio di una proposta legislativa della Commissione sulle misure volte a evitare o ridurre al minimo l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale, prevista per giugno 2021; nel frattempo, data l'urgenza di affrontare la deforestazione nelle foreste dell'Amazzonia, del Cerrado e del Gran Chaco e il fatto che la domanda dell'Unione di soia geneticamente modificata contribuisce alla deforestazione in tale regione, invita la Commissione a sospendere immediatamente l'importazione di soia geneticamente modificata coltivata in Brasile e Argentina, ricorrendo se necessario all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, fino a quando non saranno stati istituiti efficaci meccanismi giuridicamente vincolanti per impedire l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti associati alla deforestazione e a relative violazioni dei diritti umani;
14. ribadisce il suo invito ad attuare una strategia europea di produzione e approvvigionamento di proteine vegetali³ che consenta all'Unione di dipendere in misura minore dalle importazioni di soia geneticamente modificata e di sviluppare filiere alimentari più corte e mercati regionali;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

¹ Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: il caso delle foreste (GU C 433 del 23.12.2019, pag. 50), paragrafo 67.

² Ibidem.

³ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, Testi approvati, P9_TA(2020)0005, paragrafo 64.

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.